



COMUNE DI GARLEND

Gruppo Consigliare GARLEND PER TUTTI

Ill.mo sig. Sindaco

Alessandro Navone

Comune di Garlenda

deposito a mano durante la seduta del C.C.

PREGIUDIZIALE

(ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Consiglio Comunale)

SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.12.2025 AD OGGETTO:

- *Declassificazione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico denominata “strada vicinale Lerrone” in disuso con rinuncia all’uso pubblico. (punto 3 odg)*
- *Accettazione della donazione di porzione di terreno distinto al N.C.T. mapp. 84 (parte) e mapp. 83 8parte del foglio 14. (punto 4 odg).*



1. PREMESSE:

La Giunta Comunale in data 05.11.2025 con propria deliberazione 74 ad oggetto: ACCORDO PREVENTIVO PER LA PROPOSTA DI CESSIONE GRATUITA DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO CON VIA VIGNA GRANDE DEL NUOVO PONTE CARRABILE SUL TORRENTE LERRONE E PER LA DISMISSIONE DELL’USO PUBBLICO DELLA STRADA VICINALE LERRONE FRONTEGGIANTE I MAPPALI NCT FG. 14 PARTICELLE 81, 83, 84, 86, 85, 90, 99, 98 IN COMUNE DI GARLEND. – APPROVAZIONE, ha deliberato di:

1. *Di approvare l’Accordo preventivo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale per la proposta di cessione gratuita di terreno per la realizzazione dello svincolo con via Vigna Grande del nuovo ponte carrabile sul torrente Lerrone e per la dismissione dell’uso pubblico della strada vicinale Lerrone fronteggiante i mappali NCT fg. 14 particelle 81,83, 84, 86, 85, 90, 99, 98 in comune di Garlenda.*
2. *Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico per la sottoscrizione dell’Accordo Preventivo, come sopra meglio descritto;*
3. *Di proporre al Consiglio Comunale, nelle prime sedute utili, la formalizzazione degli atti di dismissione del tratto della strada Vicinale Lerrone descritto in premessa e della*

cessione gratuita di parte dei mappali 83 e 84 del fg.14 in conseguenza del presente accordo.

Nelle premesse della delibera della medesima Giunta Comunale viene riportato che:

In data 19/02/2025 con DGC n. 7 è stata approvata una variante al progetto tra l'altro, per migliorare il raccordo tra il nuovo ponte e la via comunale lungargine Vigna Grande, prevede l'occupazione di circa mq. 17,00 del terreno contraddistinto al NCT di Garlenda al fg.14 mapp.83 e 84 di proprietà delle signore P.C., P.M. e P. N.;

- nel progetto è prevista anche la realizzazione di un cordolo di contenimento della sede stradale da realizzarsi in gran parte lungo la proprietà demaniale, e, per un piccolo tratto nella proprietà privata, lungo il confine della proprietà delle sig.re P. dei mapp.84 e 83 con il limite demaniale e con la Via Vigna Grande, onde evitare una risega nel muro stesso di contenimento della strada via Vigna Grande e migliorarne il raccordo con il nuovo ponte;

in data 08/07/2025 Prot. n° 3572, poi rinnovata con ugual nota pervenuta il 16.07.2025 prot.3730 è pervenuta istanza da parte delle sig.re P., proprietarie dei terreni in Via Vigna Grande n.1 censiti al NCEU al fg.14 mapp.li 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, sui quali insiste l'impianto sportivo di maneggio e stallaggio gestito dalla soc. A. W.S. sas, volta ad ottenere il rilascio dei provvedimenti di competenza in merito alla dismissione dell'uso pubblico del tratto di strada vicinale denominata “strada vicinale Lerrone”, all'interno della loro proprietà, in disuso da oltre un ventennio, conseguente alla realizzazione della strada comunale lungargine via Vigna Grande;

che i richiedenti sono proprietari di lotti contigui tutti fondi frontisti della porzione di strada vicinale Lerrone all'interno della loro proprietà, di lunghezza pari a ml. 150,00 circa per un totale di mq. 301,00 circa, che costituisce l'oggetto del presente accordo, in particolare nel tratto in fregio ai mappali 81, 83, 84, 86, 85, 90, 99, 98 del foglio 14, tutti di proprietà delle richiedenti;

- che le sig.re P., con l'istanza suddetta, hanno comunicato inoltre la loro disponibilità alla cessione gratuita **di mq.17,00 circa, individuati quali porzioni dei mappali 84 per mq.6 e mapp.83 per mq.11, per consentire un migliore accesso al realizzando nuovo ponte e per l'allargamento di Via Vigna Grande;**

- che le signore P., in qualità di proprietarie, si impegnano a consentire l'immediata occupazione delle aree e la realizzazione della costruzione del cordolo, per consentire la chiusura del cantiere del Ponte e per la definizione definitiva delle superfici in cessione.

Nell'Accordo sottoscritto tra il Comune di Garlenda e le proprietarie Sig.re P. in data 07.11.2025 ma protocollato solo in data 19/11/2025 prot. 005949 si stabilisce che:

Art. 2 Le sig.re P. autorizzano fin da ora la realizzazione della porzione di cordolo e la posa in opera del guard rail a protezione stradale, da parte della soc. Icose appaltatrice dei lavori, nella porzione di terreno di loro proprietà, nelle more della formalizzazione degli atti di cessione.

Art.3 Considerato che durante l'esecuzione dei lavori del raccordo stradale e del muro e/o cordolo di confine risulta necessaria una risistemazione con spostamento ed adeguamento della quota di imposta del cancello, della rampetta dell'ingresso carrabile e della recinzione in Via Vigna Grande, di proprietà delle sig.re P., l'amministrazione comunale, per il tramite della

soc. Icose, esecutrice dei lavori, si impegna a provvedere ai lavori necessari, a cura e spese del Comune.

L'area oggetto di cessione gratuita dalle Sig.re P. al comune e quella di sdegnalizzazione ricade in zona FV1 del vigente PRG del comune di Garlenda normata all'art. 24.3 delle NDA (si evidenzia che il PRG risulta ampiamente scaduto).

Tutto ciò premesso e considerato:

1. La delibera della Giunta Comunale n. 74 del 05.11.2025 (non trattandosi di mero atto di indirizzo) **è nulla** ai sensi dell'art.21 septies della legge 241/1990 in quanto viziata da difetto di assoluta competenza in quanto la materia è attribuita in via esclusiva al consiglio comunale art. 47 comma 2 lett.L).
- La nullità (artt. 1418 ss. c.c.) è la situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi **inefficace**.
- Qualora un atto nullo sia posto in esecuzione gli effetti debbono ritenersi come **mai prodotti**, e se sono stati lesi diritti soggettivi di singoli, l'attività svolta dall'amministrazione è da considerare **illecita**.
- Negli atti comunali la strada oggetto di sdegnalizzazione è classificata come "vicinale" gravata da uso pubblico in realtà dal catasto essa risulta "**strada pubblica**".
2. L'area in cui ricade la strada comunale da sdegnalizzare è stata oggetto recentemente di attività edilizia trasformando un'area di fatto abbandonata in un maneggio privato (attività produttiva) con profonde modifiche dello stato dei luoghi. Necessariamente l'area doveva essere oggetto di progettazione edilizia in conformità al D.P.R. 380/2001 trattandosi sicuramente di interventi che comportano una trasformazione permanente dello stato dei luoghi. In tale titolo edilizio, ovviamente se esistente (non abbiamo evidenza dagli atti depositati per il consiglio comunale), gli uffici dovevano rilevare l'esistenza della strada comunale (anche grazie alla documentazione fotografica e dello stato dei luoghi ante intervento) ed interrompere immediatamente, l'inglobamento fisico della strada pubblica Lerrone nel maneggio e l'uso privato stessa. In concreto si è verificata la cancellazione fisica del sedime stradale uniformandolo alla circostante proprietà privata.
3. In data 19/02/2025 con DGC n. 7 è stata approvata una variante al progetto (ndr. del nuovo Ponte), tra l'altro, per migliorare il raccordo tra il nuovo ponte e la via comunale lungargine Vigna Grande, prevede l'occupazione di circa mq. 17,00 del terreno contraddistinto al NCT di Garlenda al fg.14 mapp.83 e 84 di proprietà delle signore P.C., P.M. e P. N.;
 - Non è infatti legittimo approvare un progetto edilizio seppur di opera pubblica su terreno di cui non si ha la legittima disponibilità. Ciò costituisce violazione della proprietà privata riconosciuta dalla Costituzione. L'atto di approvazione di detta variante è illegittimo, pertanto da annullare in via di autotutela.
 - Le opere di variante di cui alla DGC 7/2025 sono già state realizzate in assenza di idoneo titolo edilizio e come tali abusive.
 - L'effetto della realizzazione delle opere abusive in terreno privato da parte del comune hanno determinato una occupazione **acquisitiva** e anche una occupazione **usurpativa**.

- l'occupazione e la manipolazione dell'immobile di un privato da parte della Pubblica Amministrazione **integrano illeciti permanenti**.
- Da ciò si è venuta a creare una situazione che premia il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato, in contrasto con i principi che regolano l'ordinamento interno ed Europeo.
- Il proprietario, vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione, ha il diritto di chiedere la rimozione dell'opera o domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita commisurata al valore del bene.

4. Come detto, dall'estratto catastale e di PRG vigente la strada denominata Vigna Grande è priva di titolo edilizio e di conformità urbanistica al PRG scaduto e ricade totalmente in area del demanio fluviale. La strada pubblica denominata "Lerrone" ricade, della zona urbanistica FV1 del PRG ove non sono ammessi interventi di trasformazione edilizia ma se mai il mantenimento della strada comunale oggetto di sdemanializzazione che, come risulta dalla planimetria catastale collega ai due estremi **una strada pubblica, esistete**. Dalla cartografia il tratto interessato dallo sbocco del ponte sulla sponda destra del torrente sfocia direttamente nel mappale 83 e 84 del fg. 14? Non corrisponde allo stato dei luoghi attuale.
5. Come è possibile non accorgersi dalla cartografia che la costruzione del nuovo ponte sulla sponda destra finisce in area del demanio fluviale? Che la strada Vigna Bianca non esiste in quanto trattasi di alveo del torrente Lerrone? Non può certo costituire titolo edilizio la delibera della GC n. 77/2001 che attiene solo ad aspetti toponomastici.
6. Unica risposta presumibile, escludendo il grossolano errore di progettazione e di approvazione, che i progettisti del ponte hanno progettato il solo ponte e non le opere di completamento e connessione con la viabilità esistente che sulla sponda destra risulta dimensionalmente insufficiente per costituire una strada a doppio senso di marcia.
7. Oppure siamo in presenza di un errore politico ma anche di un errore progettuale che non può legittimare alcuna variante ulteriore o completamento ex post al progetto del ponte nuovo. Anche il finanziamento pubblico il cui importo ammonta a poco meno di **4 milioni di euro** è esclusivamente finalizzato alla realizzazione del solo ponte nuovo e non alle opere di completamento sulle due sponde del Torrente Lerrone.
8. Da un accesso agli atti della progettazione del ponte nuovo (prodotti dall'UTC) non risultano elaborati progettuali della sistemazione delle aree contigue al nuovo ponte su entrambe le sponde. Desta stupore che i cancelli esistenti e la recinzione esistente del maneggio sono stati demoliti e innalzati di quota in quanto l'arrivo del ponte nuovo su via Vigna Grande è ad una quota superiore di circa 1,00 metro (si veda la documentazione fotografica) rispetto agli accessi del maneggio. Il raccordo del ponte di fatto sotterra non solo la quota di campagna del maneggio rispetto alla nuova sistemazione delle aree post installazione del nuovo ponte ma comporta, anche, gioco-forza la necessità del rifacimento dei muretti di confine e l'innalzamento di un cancello carraio esistente a carico del comune. Una spesa ingiustificabile sotto tutti i punti di vista infatti sarebbe dovuto il ponte nuovo raccordarsi con le quote esistenti dell'ampio intorno andando ad operare una rimozione di materiale dal letto del torrente Lerrone innalzato per abbandono nell'alveo del materiale di scarto dei lavori degli argini.

- Siamo al colmo la pubblica amministrazione crea un danno ai privati per evidenti errori di gestioni del cantiere degli argini e della progettazione del nuovo ponte.
9. D'altronde era noto alle Sig.re P. come indicato nelle loro istanze del 08/7/2025 Prot. 3572 e 16.07.2025 che urbanisticamente qualcosa nella zona interessata non era conforme allo strumento urbanistico generale, infatti, le istanze di sdemanializzazione della strada comunale Lerrone sono formulate in deroga al PRG in ambito Suap.
 10. Dagli atti, infatti, emerge la presentazione da parte dell'Sig.re P. di pratica SUAP n. 1/2025 del 10.04.2025 in deroga al PRG (scaduto) per la realizzazione di ampliamento di attività produttiva esistente al cui interno (punto 12) veniva richiesta la sdemanializzazione della strada pubblica Lerrone. Negli atti consigliari tale circostanza non viene rappresentata e specialmente non viene esplicitato. Non si voleva far conoscere l'esistenza di questa pratica urbanistica? Per quale motivazione? Perché non sottoporre al consiglio comunale l'istanza SUAP in deroga nella sua interezza ma esaminare e dare, quanto pare, urgente priorità alla richiesta di sdemanializzazione? Tale comportamento del Sindaco è conforme alla trasparenza, buona fede, economicità dei procedimenti amministrativi, specie quelli attivati tramite SUAP, e imparzialità a cui si deve sempre ispirare nel suo operato la pubblica amministrazione? Pare quasi che la cessione urgente di parte dei Mappali 83 e 84 del fg. 14 sia una imposizione dell'amministrazione comunale davanti ad un clamoroso errore progettuale (l'inadeguatezza della cd. Via Vigna Grande al doppio senso di marcia dei veicoli connessa alla mancata istruttoria da parte della Polizia Locale) imposta prima dell'esame integrale della pratica SUAP n. 1/2025 in deroga al PRG (scaduto).
 11. In data 15.12.2025 mediante PEO inviata anche al Sindaco il responsabile dell'ufficio Tecnico fornisce i chiarimenti da me richiesti con PEO in data 12.12.2025 Prot. 6343, che allego alla presente. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico sostiene, diversamente da quello sostenuto dalla Giunta Comunale, che i lavori risulterebbero già previsti nel progetto originale del ponte DGC n.74/2021 (Tavola grafica 853E-AR-01-Agg2 ed estratto del Computo Metrico di gara pag.24- 28). Peccato che la tavola grafica non riporta alcuna opera da realizzare sulla sponda destra del torrente Lerrone. Siamo in presenza di due versioni contrastanti tra quanto dichiarato dalla Giunta Comunale nell'atto n. 74 del 05.11.2025 e quanto dichiarato dal funzionario dell'UTC nella mail del 15.12.2025. Chi sta mentendo?
 12. Perché il Sindaco ad oggi non ha sottoposto all'esame del Consiglio Comunale l'istanza delle sig.re P. in deroga la PRG da aprile ad oggi? Inspiegabile! Una scelta discrezionale davanti un obbligo d'ufficio di dare seguito alle istanze di competenza del Consiglio Comunale.
 13. Tornando all'oggetto delle due proposte di delibera del Consiglio Comunale occorre rilevare che:
 - La sdemanializzazione di una strada pubblica doveva essere inserita nel piano delle alienazioni in approvazione questa sera invece **non è inserita**.
 - **La Corte dei Conti** (varie sezioni regionali in funzione consultiva) in pareri richiesti dagli enti locali, per casi analoghi ha sottolineato la necessità di procedure trasparenti e di una corretta stima dei beni pubblici dismessi, per garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie dell'ente.
 - La procedura adottata dall'amministrazione su istanza di parte (peraltro in deroga al PRG e mai esaminata dal consiglio comunale) non è stata generata e trattata nella

trasparenza (il non inserimento preventivo nel piano delle alienazioni di approvazione esclusiva del Consiglio Comunale) con una trattativa privata al di fuori delle regole pubbliche. Infatti, nelle istanze delle Sig.re P. non si parla di donazione ma di **PERMUTA**. Perché non si procede più con la permuta richiesta ma diversamente attraverso la sdemanializzazione di una strada pubblica e una donazione di 17 mq. di terreno da parte delle Sig.re P. ?

- È opinione giurisprudenziale consolidata e pacifica che la sdemanializzazione di una strada non si può desumere dal mero fatto che il bene non è più adibito, anche per un tempo significativo, al la sua originaria funzione (T.A.R. Abruzzo Pescara, 17.10.2005, n. 580).
- I richiedenti Slg.re P. non hanno intrapreso il percorso della sdemanializzazione della strada, anche indipendentemente da una formale sclassificazione da parte del Consiglio Comunale, in presenza di atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico (Cass., Sez. I, 4 marzo 1993 n. 2635; 18 marzo 1981 n. 1603)". La cancellazione fisica della strada denominata Lerrone è avvenuta solo perché il Comune ha accettato che le opere di trasformazione edilizia realizzate nel maneggio in epoca recente l'abbiano fisicamente inglobata, cancellata e recintata all'interno delle proprietà delle Sig.re P.
- Vi è di più, ben 301 mq. di strada pubblica viene sdemanializzata **e ceduta senza alcun corrispettivo**. In realtà se la sdemanializzazione costituisce meramente l'accertamento del venir meno dell'interesse pubblico sulla strada, la cessione a terzi delle aree **non può essere a titolo gratuito ma è sempre a titolo oneroso** tramite procedura di evidenza pubblica.
- Dall'altra la donazione al comune di 17 mq. dei mapp.li 83 e 84 da parte delle proprietarie è del tutto inutile in quanto non occorre ad alcuna rettifica stradale denominata Via Vigna Bianca che **risulta inesistente dalle cartografie ufficiali**. Dalla documentazione fotografica emerge in modo inequivocabile che l'area oggetto delle opere di confine riguarda una striscia di terreno dei mappali 83 e 84 del Fg. 14 ben più ampia di 17 mq. a tal riguardo si veda la documentazione fotografica.
- I termini sono dismissione gratuita del comune di 301 mq. di strada con potenzialità edificatorie e dall'altra acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di terreno di 17 mq. Un affare per l'ente pubblico!
- Prendendo come riferimento il valore economico contenuto nella bozza di atto notarile di donazione predisposto dal Notaio Dott. Claudio Oliva di Albenga pari a 340 euro per 17 mq. (20 euro/mq) del terreno oggetto di donazione è agilmente quantificabile il valore di cessione della strada pubblica Lerrone alle sig.re P. di 301 mq. Valore che ammonta presumibilmente a 6.020,00 euro. Tale importo è puramente indicativo in quanto andrebbe determinato in base al valore venale della destinazione d'uso attuale che non è certo un terreno agricolo abbandonato ma bensì una attività commerciale produttiva (Maneggio privato). A fini indicativi i valori OMI per attività produttiva in Garlenda varia dai 950,00 euro a 1750,00 euro al mq.
- Il segretario comunale **è obbligato (legittimato e tenuto a farlo)** a rogare gli atti nell'interesse dell'ente, su richiesta di quest'ultimo, in virtù dell'art. 97, comma 4, lettera

c) del TUEL (Testo Unico Enti Locali), agendo come **ufficiale rogante in alternativa al notaio** per contratti e atti unilaterali, con l'obbligo di motivare eventuali spese notarili aggiuntive. La sua funzione è infatti di garantire la legalità, l'efficienza e il risparmio per il Comune, rogando una vasta gamma di contratti (appalti, convenzioni, mutui, ecc.). Siamo, dunque, in presenza di un **obbligo implicito** per evitare costi notarili e garantire la conformità legale degli atti. La sottoscrizione dell'atto di donazione affidandosi al notaio Oliva di Albenga comporta un aggravio di spesa per l'ente; quindi, la scelta del segretario sarebbe stata preferibile anche se esso svolge la funzione di responsabile di settore finanziario. La sua presenza oraria in comune a Garlenda è giudicata sufficiente dalla giunta comunale per l'esercizio di tutte le funzioni ad essa attribuite dal Sindaco. L'affidamento a notaio esterno all'ente della stesura dell'atto di donazione (la cui necessità si è dimostrata attualmente inutile davanti alla situazione giuridica determinatasi) non risulta adeguatamente e concretamente motivata come indicato nella determinazione dirigenziale n. 218 del 10.12.2025 comporta una spesa a carico dell'ente di euro 1.500 imputate sul capitolo 0421204 REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - 2 lotto. **Incarico al Notaio Oliva e impegno di spesa assunto prima ancora che il consiglio comunale si possa legittimamente esprimere sulla pratica.** Altrettanto chiaramente emerge che il passaggio in Consiglio Comunale è giudicato puramente una formalità scontata e predeterminata come dimostra la sottoscrizione dell'accordo tra Comune e privati in data 07.11.2025/10.11.2025 senza l'approvazione del Consiglio Comunale competente in materia. Il Funzionario dell'UTC doveva attendere l'approvazione dell'accordo da parte del Consiglio Comunale. L'atto è palesemente NULLO. Come potrebbe il consiglio comunale assumersi l'onere (anche legale) di disconoscere un accordo già sottoscritto dalle parti? Occorre pertanto, nella volontà del Sindaco, che il passaggio in consiglio comunale sia una scontata formalità per di più sanante di una attività palesemente nulla attuata e vincolata dalla firma dell'accordo da parte del funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico.

- Pertanto, l'assunzione delle due deliberazioni da parte del Consiglio Comunale comporta un **danno erariale** non solo conseguenti all'assunzione di atti nulli o illegittimi da parte della Giunta Comunale e dai Funzionari pubblici ma già per una somma emergente dagli atti di **7.520 euro a cui vanno aggiunte progettazione eventuale sanatoria e opere realizzate sul confine del Maneggio in parte in terreno di proprietà delle Sig.re P.** Va ricordato che il Sindaco in altri casi si è dimostrato attento alle casse comunali anche per somme minori conferendo incarico all'Avv. Vallerga di Genova di recuperare coattivamente le spese giudiziarie a cui erano stati condannati due consiglieri comunali di minoranza nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche nell'ambito di un ricorso alla Giustizia amministrativa per una notifica della convocazione del Consiglio Comunale in tempo di pandemia.

Per quanto sopra esposto si pone la questione pregiudiziale alla discussione delle delibere:

- Declassificazione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico denominata “strada vicinale Lerrone” in disuso con rinuncia all’uso pubblico. (punto 3 odg)

- Accettazione della donazione di porzione di terreno distinto al N.C.T. mapp. 84 (parte) e mapp. 83 8parte del foglio 14. (punto 4 odg).

Si richiede il rinvio delle due proposte agli uffici competenti (compreso la polizia Locale che non ha espresso mai parere sulla viabilità cfr. mail UTC del 15.12.2025) per la riformulazione dell'istruttoria coerentemente al quadro giuridico e di fatto emerso dalla presente pregiudiziale. Inoltre è doveroso il necessario esame contestuale di quanto oggi in discussione da parte del Consiglio Comunale con dell'istanza di autorizzazione unica in deroga al PRG avanzata dalle Sig.re P. in data 10.04.2025 Pratica SUAP 1/2025.


Il presente atto venga allegato ai relativi verbali della seduta.

Garlenda 17/12/2025


TEZEL LUIGI

Consigliere Comunale

PRG VIGENTE (scaduto) ZONA FV1



SITUAZIONE CATASTALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL 13.12.2025














ESTRATTO PROGETTUALE



Nessun muro di cinta o rettifica

Rettifica dell'andamento del muro già realizzato

Comune di Garlenda

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 77

Numero di protocollo:

OGGETTO:

REVISIONE TOPOMASTICA - INTITOLAZIONE NUOVE STRADE.

Nell'anno DUEMILAUNO addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 13:10 nella sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati i componenti di GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
BRAGGIO DARIO	X	
PASTORELLI GINETTO	X	
ENRICO SANDRA		X
TOTALE	2	1

Partecipa quale segretario il Signor Nerelli Dott.ssa Anna

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Braggio Dario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



VISTO lo Statuto Comunale adottato con deliberazione C.C. N. 25 del 11/10/1991;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di provvedere all'aggiornamento della topomastica e titolazione delle nuove vie denominate con il toponimo sulla cartografia ufficiale del Comune nel modo che segue:
 - *loc. Pian della Vigna*
 - *via Castagneto*
 - *loc Cà Gianche*
 - *via Vigna Grande*
 - *loc. Casoni*
 - *via Vernetto*
 - *via delle Rocche*
 - *loc. Prati*
- 2) di dare atto che della suddetta intitolazione sarà richiesto il prescritto nulla osta al Prefetto, previa acquisizione del parere della Società Savonese di Storia Patria;
- 3) di dare incarico agli uffici competenti di provvedere ai necessari adempimenti, quale l'attribuzione della numerazione civica agli immobili, la sistemazione delle targhe stradali e la posa delle piastrelle civiche esistenti su detti tracciati, etc....;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ex art. 125 del D.lgs 267/00;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio per i provvedimenti di competenza;
- 6) di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgvo 18.8.2000, n. 267;

=====ooOoo=====

T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL'ART. 49 –

Pagina **3** / **4** –

- per la regolarità contabile

Parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO